

INTEGRAZIONE ALLA SEGNALEZIONE del 27/07/2026

Elementi di rafforzamento alla luce della L.R. 4/2018 e della Determinazione Regionale n. 15158 del 21.09.2018

Alle Autorità e agli enti già destinatari della segnalazione (elenco invariato).

Oggetto: integrazione alla segnalazione presentata dal comitato «Per il futuro di Fidenza» in merito al Procedimento unico ex art. 53 L.R. 24/2017 — ampliamento dell'insediamento logistico di Essers Italia S.r.l., Chiusa Ferranda, Fidenza (PR), pubblicazione n. 5336816. **Si aggiungono elementi normativi che rafforzano i dubbi già esposti, fondati sulla L.R. 4/2018 e sulla Determinazione dirigenziale regionale n. 15158/2018 (indirizzi applicativi del D.M. 52/2015).**

A integrazione della segnalazione già trasmessa, e avendo nel frattempo esaminato la **L.R. Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 4** e la **Determinazione del Servizio VIPSA n. 15158 del 21.09.2018** — che detta gli indirizzi regionali per l'applicazione delle linee guida di screening (D.M. 52/2015) — si rappresenta che tali atti **non attenuano, ma rafforzano in modo decisivo** i dubbi già esposti. In particolare, essi forniscono la base normativa espressa per tre conclusioni: (i) la voce di riferimento è la B.3.3; (ii) la soglia applicabile non è 40 ma 20 ettari, per una pluralità di cause concorrenti; (iii) il divieto di frazionamento e l'obbligo di cumulo sono codificati testualmente. Si chiede che gli enti competenti ne tengano conto negli accertamenti.

1. La voce corretta è la B.3.3 (zone industriali), la cui soglia è 40 ettari

La L.R. 4/2018, Allegato B.3, punto B.3.3, sottopone a verifica di assoggettabilità i «progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari». È questa — e non la voce sullo sviluppo urbano (B.3.4, 10 ettari) — la categoria pertinente all'intervento in esame, trattandosi di insediamento produttivo-logistico in zona agricola. La soglia base di riferimento è dunque **40 ettari**. Su tale soglia operano, come di seguito esposto, i meccanismi di riduzione del 50% previsti dalla Determina 15158/2018, che la portano a **20 ettari**.

2. La qualificazione Seveso di soglia superiore dimezza la soglia «di per sé»

È l'elemento nuovo e più rilevante. La Determina 15158/2018 (Allegato 1, criterio 1.b «Rischio di incidenti»), a pag. 8, stabilisce testualmente:

«Considerata la significatività dei potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti, per i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n. 4/2018, inerenti stabilimenti di soglia superiore, di cui all'art. 15 del D.Lgs 105/2015, è prevista una riduzione del 50% delle soglie.»

La conseguenza è diretta: poiché il proponente ha presentato istanza di Nulla Osta di Fattibilità come **stabilimento Seveso di soglia superiore** (elab. E.1.0.0; art. 15 D.Lgs. 105/2015), la soglia della voce B.3.3 va ridotta del 50%, passando **da 40 a 20 ettari, per il solo fatto della qualificazione Seveso**, indipendentemente dalla questione dei metri cubi di stoccaggio. A quel punto il progetto, dichiarato a 19,99 ettari, si colloca sotto la soglia per appena **70 metri quadri su quasi 200.000** — margine che, alla luce dei dubbi sul computo delle superfici (punto 6 della segnalazione originaria) e del cumulo con l'esistente (punto seguente), risulta con ogni probabilità già superato. Chiediamo che l'autorità competente applichi questo criterio e ne tragga le conseguenze sull'obbligo di screening.

3. Il divieto di frazionamento e l'obbligo di cumulo sono codificati testualmente

Il punto 4 della segnalazione originaria trova ora fondamento espresso. La Determina 15158/2018 (criterio 1.a «Cumulo con altri progetti», pag. 7) afferma che la valutazione del progetto insieme agli altri esistenti serve a evitare:

«Una frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA attraverso una riduzione "ad hoc" delle caratteristiche progettuali al di sotto delle soglie stabilite negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n.4/2018.»

Il criterio opera al ricorrere di tre condizioni congiunte: che i progetti appartengano alla **stessa categoria progettuale** degli Allegati; che ricadano nel medesimo ambito territoriale, definito per le opere areali come «una fascia di **un chilometro** a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto»; che la **somma dei parametri dimensionali** determini il superamento della soglia di categoria. Lo stabilimento H.Essers esistente e gli altri insediamenti logistici limitrofi (tra cui il segnalato deposito STEF) ricadono in tale fascia e appartengono alla medesima categoria. Ricorrendo le tre condizioni, la soglia si riduce del 50%. Ciò conferma che **l'esistente non può essere usato per qualificare l'«ampliamento» ex art. 53 e poi ignorato ai fini delle soglie**: la stessa Regione impone il contrario.

Si dà atto che la Determina esclude l'applicazione del criterio quando il progetto discenda da un piano o programma **già sottoposto a VAS** con localizzazione già definita e valutata. Poiché nel caso in esame l'intervento comporta **variante** agli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE-PCA) — e dunque non era localizzato né valutato in un piano previgente — l'esclusione non pare invocabile. Chiediamo che, ove l'ufficio ritenga diversamente, ne dia motivazione espressa, e che il cumulo sia altrimenti effettuato sull'intero comparto entro la fascia di 1 km.

4. Ulteriore dimezzamento per localizzazione in area sensibile: SIC «Torrente Stirone»

La Determina 15158/2018 (criterio 2, localizzazione, lettera e), pag. 11) dispone che per «tutti i progetti degli allegati B.1, B.2 e B.3» localizzati in Siti di Importanza Comunitaria e aree della Rete Natura 2000 le soglie sono ridotte del 50%. Poiché l'area di Chiusa Ferranda è richiamata nel quadro conoscitivo del **SIC/ZSC IT4020003 «Torrente Stirone»**, si tratta di un ulteriore, autonomo motivo di riduzione a 20 ettari, oltre a quello Seveso. Chiediamo la verifica cartografica della collocazione del mappale rispetto al perimetro del sito e delle sue aree contigue.

5. Ulteriore dimezzamento per superamento degli standard di qualità dell'aria: Fidenza è in elenco

La Determina 15158/2018 (criterio 2, lettera f, «zone nelle quali gli standard di qualità ambientale sono già stati superati», pag. 11) prevede la riduzione del 50% delle soglie per i Comuni in area di superamento dei valori limite di qualità dell'aria. L'**Allegato 2b** della medesima Determina include espressamente il **Comune di Fidenza (codice 34014) tra le «aree di superamento PM10», con 58 superamenti del limite giornaliero a fronte dei 35 consentiti** (e valore NO₂ pari a 38 µg/m³). Si segnala che l'intera fascia dei Comuni contermini — Soragna, Fontanellato, Fontevivo, Busseto, Noceto, San Secondo Parmense — figura nel medesimo elenco.

L'ambito di applicazione di questo criterio non è generale, ma tassativo: riguarda un elenco puntuale di voci dell'Allegato B.2 e, per quanto qui rileva, il **punto B.3.3** — cioè proprio le zone industriali o produttive — «qualora il progetto produca emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento». Trattandosi di un polo logistico servito da 80 baie di carico e da un intenso traffico di mezzi pesanti, con conseguenti emissioni di ossidi di azoto e polveri da combustione, chiediamo che **l'incidenza emissiva del traffico indotto sia espressamente istruita e motivata**, e non implicitamente esclusa. Si evidenzia inoltre che, ai sensi della lettera d) del medesimo criterio, la riduzione opera anche per le «aree contigue» delle aree naturali protette ex art. 25, comma 1, lett. e) della L.R. 6/2005: circostanza anch'essa da verificare cartograficamente.

6. La pluralità di criteri non aumenta la riduzione, ma la rende inattaccabile

Si precisa, per correttezza, che la Determina 15158/2018 (pag. 2-3) stabilisce che «la sussistenza di più criteri comporta comunque la riduzione del 50% delle soglie»: la presenza di più criteri **non riduce la soglia oltre il 50%**, che resta il limite massimo di abbattimento. Il rilievo della loro compresenza è però un altro, ed è sostanziale: **è sufficiente che uno solo dei criteri sia accertato perché la soglia scenda a 20 ettari**. Nel caso in esame ne concorrono potenzialmente tre autonomi (rischio di incidenti per stabilimento di soglia superiore; localizzazione in SIC; superamento dei valori di qualità dell'aria), oltre al cumulo con l'esistente. Anche qualora due di essi fossero esclusi in sede istruttoria, il permanere di uno solo renderebbe comunque dovuta la verifica di assoggettabilità. Chiediamo pertanto che ciascun criterio sia esaminato e motivato singolarmente, e non genericamente escluso.

7. Anche la soglia volumetrica dello stoccaggio chimico si dimezza: da 1.000 a 500 metri cubi

I medesimi criteri di riduzione operano su **tutte** le soglie dimensionali degli Allegati B, comprese quelle espresse in volume. Ne consegue che la soglia della voce **B.2.29** (stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi), pari a 1.000 metri cubi, ove ricorra anche uno solo dei criteri sopra richiamati si riduce a **500 metri cubi**. La dichiarazione del proponente di uno stoccaggio «inferiore a 1.000 m³» (elab. A.1.13) potrebbe dunque risultare irrilevante ai fini dell'esclusione, essendo il parametro di riferimento dimezzato. Chiediamo che la verifica sia condotta rispetto alla soglia effettivamente applicabile.

Si precisa, per rigore, che tale riduzione riguarda esclusivamente le soglie di **screening ambientale** e non incide sulle soglie di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, che restano invariate: i due piani normativi vanno tenuti distinti. Resta però che la detenzione presupposta da uno stabilimento di soglia superiore è di ordini di grandezza superiore tanto ai 1.000 quanto ai 500 metri cubi.

8. Aree che, pur non dimezzando la soglia, devono essere comunque valutate

La Determina 15158/2018 (pag. 13) individua ulteriori zone che, pur non comportando il dimezzamento, impongono una valutazione: «zone riparie e foci dei fiumi», «zone di importanza paesaggistica» ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 e «territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità» ex art. 21 D.Lgs. 228/2001. Il testo prescrive espressamente che i progetti ricadenti in tali aree «dovranno essere valutati al fine di minimizzare l'impatto su tali ambienti e considerati, assieme agli altri precedentemente descritti, per un eventuale assoggettamento a successiva procedura di VIA».

La circostanza è pertinente: l'area di intervento si colloca nel bacino del **Torrente Stirone** con recapito delle acque nel reticolo affluente (elab. B.2.13), in un contesto di pianura a vocazione agricola di pregio, in un territorio a forte connotazione di produzioni tipiche. Chiediamo che tali elementi siano espressamente considerati nella valutazione complessiva, come la Determina impone.

9. Due dati dirimenti da acquisire e una verifica sull'aggiornamento delle fonti

Perché la verifica diventi aritmetica e non resti sul generico, occorre che l'ufficio espliciti due dati:

- **in quale specifico punto degli Allegati B della L.R. 4/2018 il progetto è stato inquadrato** (a nostro avviso B.3.3 per la componente urbanistico-industriale e B.2.29 per lo stoccaggio, oltre alle voci sulle «modifiche o estensioni»);
- **se lo stabilimento sia di soglia superiore o di soglia inferiore** ai sensi del D.Lgs. 105/2015, dato che solo la prima ipotesi attiva il criterio 1.b di riduzione. L'elaborato E.1.0.0 e la comunicazione di endoprocedimento sul rischio di incidente rilevante dovrebbero consentirne l'accertamento immediato.

Si segnala inoltre che la Determina stessa avverte (pag. 12) che «tutte le denominazioni, elenchi, cartografie e riferimenti a banche dati e siti internet sopra indicati sono da ritenersi validi alla data di emissione», con obbligo di verificarne gli aggiornamenti. In concreto: la cartografia delle aree di superamento allegata è riferita all'**anno 2009** e al PAIR2020, strumento ormai superato, mentre gli Allegati B della L.R. 4/2018 risultano modificati fino alla L.R. 2/2025. Chiediamo che l'ufficio espliciti **quale versione delle mappe e quale annualità dei dati di qualità dell'aria siano state utilizzate** nella valutazione, trattandosi di elemento verificabile e potenzialmente decisivo.

10. Le «estensioni» sono equiparate ai progetti di nuova realizzazione

La Determina 15158/2018 (pag. 3) chiarisce che «ai fini dell'applicazione di questi indirizzi per opere o progetti di nuova realizzazione si intendono anche **modifiche o estensioni** di nuova realizzazione di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3». La L.R. 4/2018, al punto B.3.14 (e analoghi B.1.9 e B.2.60), assoggetta a screening le modifiche o estensioni di progetti già autorizzati o realizzati «che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente». Poiché l'intervento è dichiaratamente un'**estensione** di attività esistente — presupposto del ricorso all'art. 53 — esso ricade anche sotto questa previsione, e i criteri di riduzione gli si applicano a pieno titolo.

Sintesi e richieste integrative

Alla luce dei due atti regionali, i dubbi già esposti risultano rafforzati. In sintesi:

- la soglia pertinente (B.3.3) è 40 ettari, ma è sufficiente il ricorrere di uno solo dei criteri della Determina 15158/2018 — stabilimento Seveso di soglia superiore, localizzazione in SIC, superamento PM10, cumulo con l'esistente — perché si riduca a 20 ettari;
- il progetto, dichiarato a 19,99 ettari, si colloca a soli 70 mq da tale soglia dimezzata, verosimilmente superandola una volta computate correttamente le superfici e sommato l'insediamento contiguo entro la fascia di 1 km;
- anche la soglia volumetrica dello stoccaggio chimico (B.2.29) si riduce da 1.000 a 500 metri cubi, rendendo potenzialmente inefficace la dichiarazione di «meno di 1.000 m³»;
- il frazionamento e l'omesso cumulo sono espressamente vietati dalla Determina regionale.

Si chiede pertanto, a integrazione delle richieste già formulate:

1. che l'ufficio **espliciti in quale punto degli Allegati B della L.R. 4/2018 il progetto è stato inquadrato e se lo stabilimento sia di soglia superiore o inferiore** ai sensi del D.Lgs. 105/2015, dati senza i quali la verifica non è controllabile;
2. che **esamini e motivi singolarmente ciascun criterio di riduzione** della Determina 15158/2018 (cumulo; rischio di incidenti; SIC; qualità dell'aria; aree contigue di aree protette), essendo sufficiente uno solo di essi a dimezzare la soglia a 20 ettari;

3. che effettui il **cumulo con gli insediamenti esistenti entro la fascia di 1 km** prevista dalla Determina, verificando la sussistenza delle tre condizioni ivi previste e motivando espressamente l'eventuale invocazione dell'esclusione per piani già sottoposti a VAS;
4. che verifichi la soglia dello stoccaggio chimico **rispetto al valore effettivamente applicabile (500 m³ ove operi la riduzione)**, tenendo distinte le soglie di screening da quelle dell'Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015;
5. che **espliciti quale versione delle cartografie e quale annualità dei dati** di qualità dell'aria siano state utilizzate, essendo quelle allegate alla Determina riferite al 2009 e al PAIR2020, e quale testo vigente degli Allegati B (aggiornati fino alla L.R. 2/2025) sia stato applicato;
6. che consideri, ai sensi di pag. 13 della Determina, anche le **aree che non dimezzano la soglia ma devono comunque essere valutate** (zone riparie e fluviali, zone di importanza paesaggistica, territori con produzioni agricole tipiche);
7. che, all'esito, **dichiari l'obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA** e sospenda nelle more il procedimento.

Si conferma quanto già esposto nella segnalazione originaria, di cui la presente costituisce integrazione e parte integrante.

Firmato

Decaneto Lidia

Scita Michele

Riferimenti normativi richiamati: L.R. Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 4, Allegati B.3 (punti B.3.3, B.3.14) e correlati; Determinazione del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna n. 15158 del 21.09.2018 (indirizzi applicativi del D.M. 52/2015), Allegato 1, criteri 1.a (cumulo, pag. 7), 1.b (rischio di incidenti / stabilimenti di soglia superiore, pag. 8), 2 lett. e (Rete Natura 2000, pag. 11) e 2 lett. f con Allegato 2b (superamento qualità aria; Fidenza cod. 34014); D.Lgs. 152/2006, All. IV e V alla Parte II; D.Lgs. 105/2015, artt. 8, 15 e 19.